

Le istanze da presentare perentoriamente entro il suddetto termine, riguardano: le cessazioni dal servizio per accedere al trattamento pensionistico – il trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo pensionabile o per la partecipazione a riconosciuti progetti didattici internazionali – la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale che non ha raggiunto il limite di età o di servizio - ovvero la revoca delle predette istanze se presentate precedentemente.

Inoltre, il personale della scuola può fruire della:

Pensione anticipata lavoratori «precoci»

I lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che siano in possesso della prevista certificazione rilasciata dall'INPS possono accedere alla pensione anticipata con il requisito di almeno 41 anni di contribuzione entro il 31.12.2020.

APE SOCIALE

È prevista la possibilità di accedere all'APE sociale, con effetto dal 1° settembre 2020, per i lavoratori con almeno 63 anni di età e anzianità contributiva minima di 30/36 anni e già in possesso della prevista certificazione rilasciata dall'INPS. Per le lavoratrici madri l'anzianità contributiva minima di 30/36 è ridotta di 12 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di 2 anni.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

A decorrere dal 01/05/2017, tutti gli aderenti al Fondo Espero possono richiedere l'anticipo, sotto forma di rendita da erogarsi fino al conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, del montante accumulato nella forma pensionistica a condizione che abbiano cessato l'attività lavorativa e possano vantare le altre condizioni previste dalla legge.

Tipo di pensione	Requisiti		Modalità d'accesso	Ulteriori condizioni
	Età anagrafica	Contribuzione		
Vecchiaia	67 anni	20 anni	D'ufficio: se requisiti risultano maturati entro il 31.8.2020 A domanda: se i requisiti risultano maturati dal 1.9.2020 al 31.12.2020	Per chi vanta contribuzione solo dopo il 1995 l'importo di pensione deve essere almeno pari a 1,5 volte l'Assegno Sociale. In ogni caso la pensione può essere conseguita all'età di 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva
Anticipata nel retributivo	===	41 anni e 10 mesi donne 42 anni e 10 mesi uomini	A domanda D'ufficio solo se compiuti 65 anni entro il 31.8.2020 o in caso di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza.	
Anticipata nel contributivo	64 anni	20 anni effettivi	A domanda	l'importo della pensione non deve essere inferiore a 2,8 volte l'Assegno Sociale
Sperimentale donna	58 anni (entro il 31.12.2018)	35 anni (entro il 31.12.2018)	A domanda	La pensione viene calcolata con il metodo contributivo.
Totalizzazione Vecchiaia	66 anni (entro il 31.12.2019)	20 anni (entro il 31.12.2019)	A domanda	Il personale con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche può conseguire il diritto a pensione sommando tutte le contribuzioni; in genere il calcolo è contributivo eccetto la quota a carico delle gestioni in cui risulta perfezionato il diritto autonomo.
Totalizzazione Anzianità	=====	41 anni (entro il 31.12.2019)	A domanda	
Cumulo Vecchiaia	67 anni	20 anni	A domanda	Il personale con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche può conseguire il diritto a pensione sommando tutte le contribuzioni. L'importo della pensione è dato dalla somma delle varie quote calcolate dalle singole gestioni. In presenza di Casse Libero Professionali le quote di pensione verranno erogate solo al raggiungimento dei requisiti pensionistici di ciascuna gestione
Cumulo anticipata	===	41 anni e 10 mesi donne 42 anni e 10 mesi uomini	A domanda	
Quota 100	62 anni (entro il 31.12.2020)	38 anni (entro il 31.12.2020)	A domanda	La pensione si può acquisire anche cumulando i periodi accreditati nelle diverse gestioni ad eccezione di quelli versati nelle casse dei liberi professionisti

Termini di pagamento del TFS e del TFR				Rateizzazione del TFS e del TFR		
Tipologia di cessazione	Data di perfezionamento requisito			Rate	Data di perfezionamento requisito	
	Entro il 2011	Dal 2012 al 2013	Dal 2014		Entro il 2013	Dal 2014
Cessazioni d'ufficio per limiti d'età o servizio	15 giorni + 90 giorni	6 mesi + 90 giorni	12 mesi + 90 giorni	1^ rata	Fino a 90.000 € lordi	Fino a 50.000 € lordi
Dimissioni volontarie	6 mesi + 90 giorni	24 mesi + 90 giorni	24 mesi + 90 giorni	2^ rata (dopo 12 mesi dalla 1^ rata)	da 90.001 € a 150.000 € lordi	da 50.001 € a 100.000 € lordi

Termini pagamento TFS/TFR – pensione quota 100

Al personale che accede alla "pensione quota 100", il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata..

Termini pagamento TFS/TFR – pensione in cumulo

Al personale che accede alla "pensione in cumulo", il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.

Trattandosi di norme complesse, per una qualificata consulenza personalizzata e la trasmissione telematica delle relative domande vi invitiamo a rivolgervi al
Patronato INCA-CGIL

IL 30 DICEMBRE 2019 SCADE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO CON EFFETTO DAL 1° SETTEMBRE 2020.

Le istanze che dovranno essere presentate tassativamente entro il suddetto termine sono le seguenti:

- cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico;
- trattenimento in servizio oltre il limite di età ai fini della maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva o per la partecipazione ai riconosciuti progetti didattici internazionali
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione (D.M. n. 331/97);
- revoca delle suddette domande, se già presentate.

Il personale che compie 65 anni di età entro il 31.08.2020 verrà collocato a riposo d'ufficio qualora abbia conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI VANTA ALMENO UN CONTRIBUTO ENTRO IL 1995

Dal 1° settembre 2020 la pensione di vecchiaia sarà liquidata al personale in possesso di almeno 20 anni di contributi e 67 anni di età compiuti entro il 31.12.2020.

Requisiti minimi al 31.12.2020 – Donne e Uomini	
Età anagrafica	Contribuzione
67 anni	20 anni

PENSIONE ANTICIPATA

Dal 1° settembre 2020 la pensione anticipata può essere conseguita a domanda se, entro il 31 dicembre 2020, risulta maturato il requisito contributivo di almeno 41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini senza operare alcun arrotondamento.

Requisito contributivo minimo al 31.12.2020	
Donne	Uomini
41 anni e 10 mesi	42 anni e 10 mesi

Per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, l'importo della pensione, calcolato con la quota contributiva dal 2012, non può essere superiore a quello determinato con solo il metodo retributivo.

REGIME SPERIMENTALE "OPZIONE DONNA"

Possono accedere al regime sperimentale "Opzione Donna" le lavoratrici che hanno compiuto almeno 58 anni d'età e maturato 35 anni di contribuzione entro il 31.12.2018, a condizione che optino per il calcolo di pensione contributivo.

Opzione Donna – Requisiti minimi		
Età anagrafica	Contribuzione	Metodo di calcolo
58 anni entro il 31.12.2018	35 anni entro il 31.12.2018	Integralmente contributivo

PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI C.D. PRECOCI

I lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che siano in possesso della prevista certificazione rilasciata dall'INPS possono accedere alla pensione anticipata con il requisito ridotto di almeno 41 anni di contribuzione entro il 31.12.2020.

APE SOCIALE

È prevista la possibilità di accedere all'APE sociale, con effetto dal 1° settembre 2020, per i lavoratori con almeno 63 anni di età e anzianità contributiva minima di 30/36 anni e già in possesso della prevista certificazione rilasciata dall'INPS.

Per le lavoratrici madri l'anzianità contributiva minima di 30/36 è ridotta di 12 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di 2 anni.

PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI VANTA PRIMA CONTRIBUZIONE ACCREDITATA DAL 1° GENNAIO 1996.

Il personale può accedere alla pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2020 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:

Requisiti minimi al 31.12.2020		
Età anagrafica	Contribuzione	Importo di pensione
67 anni	20 anni	Non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'Assegno Sociale
71 anni	5 anni effettivi	Qualsiasi

ULTERIORE PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il personale con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 può accedere alla pensione anticipata dal 1° settembre 2020 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:

Requisiti minimi al 31.12.2020		
Età anagrafica	Contribuzione	Importo di pensione
64 anni	20 anni effettivi	Non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'Assegno Sociale

PENSIONE IN REGIME DI CUMULO

È prevista la possibilità di cumulo anche ai fini della pensione anticipata. Inoltre, sono inclusi tra i destinatari anche coloro che hanno contribuzione versata nelle casse dei liberi professionisti. Pertanto, il personale può cumulare (sommare senza oneri) la contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche per conseguire la pensione:

- di vecchiaia all'età di 67 anni di età e con almeno 20 anni di anzianità contributiva
 - anticipata con almeno 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini
- L'importo della pensione è dato dalla somma delle varie quote calcolate dalle singole gestioni.
- Nel caso in cui il cumulo dei periodi assicurativi per la pensione di vecchiaia coinvolge una cassa libero professionale che abbia requisiti anagrafici e contributivi più elevati, la quota a carico della cassa libero professionale verrà erogata solo al raggiungimento di tali requisiti.
- Ai dipendenti pubblici che accedono alla "pensione in cumulo", il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.

PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100"

In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, è stata istituita una nuova forma di pensionamento anticipato, la cd "pensione quota 100", il cui accesso prevede la maturazione di un'anzianità contributiva minima di 38 anni e il compimento di almeno 62 anni di età.

Requisiti minimi al 31.12.2020 – Donne e Uomini	
Età anagrafica	Contribuzione
62 anni	38 anni

I lavoratori, non titolari di pensione, possono perfezionare il diritto a pensione, cumulando i periodi assicurativi non coincidenti accreditati in altre gestioni dell'INPS ad eccezione di quelle versate nelle casse dei liberi professionisti.

Il trattamento pensionistico previsto da "quota 100" non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Fanno eccezione i redditi entro 5.000 euro lordi annui derivanti da lavoro autonomo occasionale, disciplinato dall'art. 2222 del codice civile.

Ai dipendenti pubblici che accedono alla "pensione quota 100", il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

I lavoratori con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche possono, inoltre, conseguire a domanda, il diritto a pensione totalizzando (sommando) tutte le contribuzioni presenti nelle varie gestioni.

Tale possibilità è esercitabile a 66 anni di età e con almeno 20 anni di contribuzione, ovvero con 41 di contribuzione indipendentemente dall'età. I requisiti anagrafici e contributivi o solo contributivi devono essere perfezionati entro il 31.12.2019, in quanto si applica il regime della decorrenza mobile.

Ciascuna gestione calcola la propria quota di pensione applicando il metodo di calcolo contributivo salvo le gestioni dove risulta maturato il diritto autonomo a pensione che calcolano la propria quota secondo il metodo ordinario (retributivo o misto).

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Non è più previsto il trattenimento in servizio oltre il compimento dei limiti dell'età per il collocamento a riposo d'ufficio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio fino al limite massimo di 71 anni di età al fine di garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia o per la partecipazione ai riconosciuti progetti didattici internazionali.

In tali casi l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le domande di cessazione dal servizio e le revoke devono essere presentate dal personale docente, educativo ed ATA di ruolo, dagli insegnanti di religione e dai dirigenti scolastici attraverso la procedura web POLIS "ISTANZE ON LINE" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).

Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità.

Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta deve presentare la domanda in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità. Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio, nel caso in cui non risultino perfezionati i requisiti per il diritto a pensione; in tal caso verrà data comunicazione al dipendente.

GESTIONE DELLE ISTANZE

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale esclusivamente attraverso le seguenti modalità, che saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica:

- 1) compilazione della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato Inca;
- 2) compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- 3) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (803164).

DIRIGENTI SCOLASTICI

Per i dirigenti scolastici vi sono alcune specifiche disposizioni che regolano le modalità e i termini per la presentazione delle domande. Infatti, l'art. 12 del CCNL dell'area V della dirigenza del 15 luglio 2010 fissa il termine al 28 febbraio 2020 quale data di scadenza delle domande di dimissioni. Il dirigente scolastico che presenta la domanda di cessazione oltre il citato termine sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sopraggiunto il pensionamento, il lavoratore iscritto al Fondo Espero può chiedere la chiusura della posizione al Fondo. Il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale; per capitale si intende una somma derivante dalla liquidazione di una parte del montante maturato, fino ad un massimo del 50% dello stesso. La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene d'ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti da Espero (ad esempio permanenza nel Fondo per meno di 5 anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di 15 anni per chi va in pensione di anzianità), oppure nel caso in cui l'importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all'assegno sociale.

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

A decorrere dal 01/05/2017, tutti gli aderenti al Fondo Espero possono richiedere l'anticipo, sotto forma di rendita da erogarsi fino al conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, del montante accumulato nella forma pensionistica a condizione che:

- abbiano cessato l'attività lavorativa;
- compiano l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- abbiano maturato almeno 20 anni complessivi di contribuzione ai fini pensionistici, nei regimi obbligatori, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA;
- abbiano maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La rendita in esame è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi a condizione che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi e che abbiano maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

PRESSO LE SEDI DEL PATRONATO INCA CGIL

TROVERAI TUTTE LE INFORMAZIONI, LA CONSULENZA PERSONALIZZATA

E L'ASSISTENZA PER COMPILARE E INVIARE LE DOMANDE